



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 12/2022 - 08/04/2022

**PORTO DI ANCONA
DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 1000,00 –
PRESSO LA BANCHINA N. 22 DEL PORTO DI ANCONA
12.04.2022/11.05.2022
RICONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI**

Il Presidente,

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, con il summenzionato Decreto Legislativo, è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa oltre al Porto di Ancona e Falconara Marittima anche ai porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;



- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;



- VISTO** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTO** il D.M. 6 febbraio 2001 n.132 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994;
- VISTO** il D.M. 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, recante il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;
- VISTA** la successiva Ordinanza Presidenziale portante n. 7/2018 in data 01/02/2018, recante la disciplina in ordine all'utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Ancona, nonché per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulle stesse;
- VISTA** l'istanza, assunta al prot. n. ARR-4139-05_04_2022, con cui la impresa portuale C.P.S. Scar.l. (CF/P.IVA 01372740421) ha chiesto il rilascio di nulla osta ad effettuare una operazione portuale presso la banchina n. 22 del Porto di Ancona da svolgersi – quale originaria previsione - nella giornata del 11.04.2022, salvo eventuali variazioni riconnesse al ritardo della unità navale, per lo sbarco di 4.200 tonn. di travi di ferro della lunghezza di 14 m. cadauna, per un arco temporale di giorni 6 (sei);
- VISTA** la medesima istanza portante ARR-4139-05_04_2022, con cui la Società ha, altresì, richiesto l'utilizzo temporaneo di un'area di circa mq. 1000,00 per il deposito per un periodo in origine indicato di 20 (venti) giorni della relativa merce, non altrimenti prontamente trasferibile;
- VISTA** la nota prot. PAR 2336-05_04_2022, con cui l'Ente ha richiesto alla Società istante, per il deposito temporaneo della suddetta merce, gli adempimenti previsti dall'art. 18 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, oltre che la precisazione della M/n e di ogni altro elemento identificativo della unità destinataria delle chieste operazioni portuali, nonché formalizzato domanda di valutazioni alla Autorità Marittima ed agli Uffici tecnici e security per gli aspetti di rispettiva competenza;
- VISTE** le valutazioni tecniche nonché le dovute prescrizioni di security di cui alla nota PAR 2355-06_04_2022;
- VISTA** la nota prot. ARR 4229-06_04_2022, con cui l'impresa istante ha provveduto ad integrare la istanza con la indicazione del nome della unità identificata in



EYUP (n. IMO 9306392) nonché a significare che il deposito della merce avverrà distribuendo il carico uniformemente all'interno della chiesta area, domandando, altresì, in ragione di un cambiamento dei tempi della consegna della merce, che il deposito sia assentito per un totale di 30(trenta) giorni, in luogo della originaria richiesta di giorni 20(venti), preannunciando l'inoltro dei chiesti adempimenti relativi alla corresponsione del canone dovuto ed alla costituzione di cauzione;

VISTA la nota prot. ARR 4239 -07_04_2022, con cui l'impresa istante ha provveduto ai chiesti adempimenti per il deposito temporaneo presso la banchina n.22, con la trasmissione della attestazione di costituzione della dovuta cauzione e della corresponsione del canone demaniale dovuto per il deposito per un arco temporale di giorni 30(trenta);

VISTE le autorizzazioni rilasciate ex art. 16 l. 84/94 alla impresa portuale C.P.S. Scarl, rispettivamente recanti n. 12/2020, Categoria "A" in data 02.03.2020 e n. 13/2020 Categoria "C" in data 02.03.2020, con scadenza alla data del 31.12.2022, prorogate, queste ultime, ai sensi dell'art.199 comma 3 lett. a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, giuste Delibere Presidenziali portanti n. 51/2021 e n. 52/2021 del 26.02.2021, per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona, valide, pertanto, fino alla data del 31.12.2023;

VISTA la concessione demaniale marittima per licenza portante n. 00-15/2021 del 27.07.2021, rep. 1835 avente ad oggetto un'area di mq. 1.508,00 situata presso la Darsena Marche del porto di Ancona;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfabile con la attuale disponibilità di aree assentite con la superiore concessione demaniale marittima,

TENUTO CONTO che la M/n EYUP (n. IMO 9306392) è prevista arrivare nel porto di Ancona nella giornata del 12.04.2022, a fronte di una originaria previsione fissata per la data dell'11.04.2022, per come comunicato anche dalla stessa impresa portuale C.P.S. scar.l. con nota ARR 4339-04_04_2022;

VISTE le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con nota portante prot. 10592-08.04.2022, acquisita al prot. ARR 4344-08_04_2022, recante nulla osta per quanto di competenza, con prescrizione che siano adottate le previste misure di security dal competente Port facility security officer;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;



- CONSIDERATO** che lo svolgimento della citata operazione portuale in argomento presso il porto di Ancona contribuisca a limitare possibili perdite di produttività del porto e conseguenti attese di navi in rada;
- CONSIDERATO** che la operazione in analisi e le riconnesse attività di deposito siano in grado di generare un incremento tale da contribuire allo sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto da questo derivante;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare, in via temporanea, il deposito presso la banchina n. 22 del porto di Ancona di mq 1000,00 riconnesso allo svolgimento della operazione di scarico dalla General Cargo EYUP (n. IMO 9306392), prevista arrivare in data 12.04.2022, relativo a 4.200 tonn. di travi di ferro della lunghezza di 14 m. cadauna, per un arco temporale di giorni 6 (sei), prescrivendo ogni utile misura atta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

A decorrere dal 12.04.2022 fino alla data dell'11.05.2022, l'area di mq 1000,00, come da planimetria allegata, sarà destinata in via del tutto temporanea al deposito temporaneo di 4.200 tonn. di travi di ferro della lunghezza di 14 m. cadauna, derivante dallo scarico della EYUP (n. IMO 9306392) nell'ambito delle operazioni portuali parimenti con la presente autorizzate e condotte ai sensi dell'art.16 l. 84/94 dalla società C.P.S. Scarl, titolare di autorizzazioni di impresa portanti n. 12/2020, Categoria "A" in data 02.03.2020 e n. 13/2020 Categoria "C" in data 02.03.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale C.P.S. scar.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale C.P.S. scar.l.:



- L'Impresa è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dalle norme legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta, alla puntuale osservanza delle disposizioni recate dal D.lgs. 272/99 e dal D.lgs. 81/2008 in parte qua applicabile, volte ad assicurare la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel ciclo della operazione portuale, adottando ogni ragionevole misura prevista, nonché i necessari e dovuti coordinamenti imposti dalla citata normativa e dalle disposizioni recate nelle Ordinanze Presidenziali n. 1/2016 e n. 7/2018, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti.
- L'Impresa portuale è tenuta a pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, rimettendo attestazione di adempimento sottoscritta dal delegato alla sicurezza ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- L'impresa portuale dovrà per il deposito assicurare una distanza minima dal ciglio banchina di ml. 5,00, garantendo così lo spazio di almeno una corsia di transito per il passaggio dei mezzi tra l'area di deposito e le bitte presenti lungo la banchina stessa;
- A ridosso del ciglio verso mare della banchina portuale interessata, dovrà essere mantenuto libero da ogni attività di deposito un franco di rispetto della larghezza pari a m 5,00, ciò affinché per la stessa banchina sia sempre garantita l'accessibilità al fronte d'ormeggio nonché la percorribilità dalla radice alla testata.
- Per il deposito, l'impresa dovrà mantenere una distanza dalla recinzione new-jersey adiacente alla torre faro posta in testata alla banchina tale da consentire l'accesso ai relativi mezzi deputati alla manutenzione della stessa.
- In merito ai carichi di deposito, la merce dovrà essere disposta uniformemente distribuita all'interno dell'area demaniale, garantendo comunque un carico inferiore alle 5,0 tonn/mq mediante idonei appoggi.
- Dovranno essere sempre impedito cadute a terra di materiale in maniera incontrollata e/o da altezze eccessive.
- L'impresa dovrà assicurare, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza, nonché ogni conseguente misura prevista nel caso di coinvolgimento nella gestione del ciclo portuale di altre imprese portuali all'uopo deputate, sempre atta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a vario titolo coinvolti;
- A tal riguardo, nel caso si rendesse necessario procedere allo spostamento della gru portuale in dotazione all'impresa portuale ed iscritta tra le strumentazioni funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 16 l. 84/94., la società dovrà provvedere formalmente a rendere informativa, in ordine alla necessità del passaggio della gru semovente dalla banchina n. 26 alla n. 22, nei confronti dei concessionari delle aree demaniali marittime incise dal transito, attraverso la predisposizione di apposito verbale di coordinamento che dovrà essere preventivamente partecipato a questo Ente, sottoscritto dai soggetti all'uopo previsti in seno all'organizzazione del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2001 e nei discendenti documenti di valutazione del rischio, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- L'impresa portuale dovrà assicurare, per il tramite del PSFO, l'adozione delle misure prescrittive di security ivi compreso il presenziamento di O.F.L. certificato per l'intero arco della giornata (h24), assicurando il rispetto delle norme/procedure inserite nel PFSP b.22 già alla stessa consegnato.



- Durante le operazioni di sbarco dovrà essere lasciata libera e sgombera una porzione di almeno 3 (tre) metri dalla recinzione di security che delimita l'area operativa di banchina al fine di poter intervenire in caso di incidenti.
- Lo stoccaggio della merce in banchina deve rispettare la distanza di 3 (tre) metri dalla recinzione sia ai fini della sicurezza delle operazioni di movimentazione scarico/carico della merce sia ai fini della security, per evitare intrusioni/incidenti di security, facilitati eventualmente dalla merce posizionata a ridosso della recinzione perimetrale della Facility.
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.

Il nulla osta allo svolgimento delle operazioni di scarico della EYUP (n. IMO 9306392), cui il deposito parimenti assentito con la presente è riconnesso, potrà in qualsiasi momento essere revocato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale qualora venisse meno anche solo uno dei requisiti richiesti in capo all'impresa interessata o qualora la stessa risultasse inadempiente agli obblighi scaturenti dalla titolarità della autorizzazione di impresa oltre che a quelli sopra indicati.

L'impresa portuale, in sede di redazione mensile degli accosti effettuati per la mensilità precedente, sarà tenuta nella prescritta comunicazione ad inserire nel relativo prospetto la General Cargo EYUP (n. IMO 9306392) per consentire agli Uffici i conseguenti ulteriori adempimenti giuscontabili ai sensi degli artt. 6 e 7 della Ordinanza Presidenziale n. 7/2018.

Art. 3

La società C.P.S. scar.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Si rappresenta, altresì, che la presente autorizzazione verrà immediatamente revocata laddove, nelle more, dovessero pervenire eventuali comunicazioni recanti motivi ostativi sopravvenuti da parte della locale Capitaneria di Porto.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.
Ancona,

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

V°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà